

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera <i>m</i>), della legge 28 aprile 2014, n. 67, atto del Governo n. 130 (<i>Deliberazione</i>)	9
---	---

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera <i>m</i>), della legge 28 aprile 2014, n. 67, atto del Governo n. 130.	
Audizione di Francesco Palazzo, ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Firenze, di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	9

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera <i>m</i>), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Atto n. 130 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	10
<i>ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore)</i>	16

SEDE CONSULTIVA:

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 2803 Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	14
--	----

SEDE REFERENTE:

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata. C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2580 Vecchio e C. 2786 Bindi</i>)	15
Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti)</i>	19
AVVERTENZA	15

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 11.55.

Indagine conoscitiva in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, atto del Governo n. 130.

(Deliberazione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, sulla base di quanto convenuto dall'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di martedì 13 gennaio scorso, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva in relazione allo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67 (Atto del Governo n. 130).

Nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione potrà procedere alle audizioni di docenti universitari esperti della materia e di rappresentanti della magistratura e dell'avvocatura.

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 12.**INDAGINE CONOSCITIVA**

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 12.

Indagine conoscitiva in merito all'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, atto del Governo n. 130.

Audizione di Francesco Palazzo, ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Firenze, di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane.

(Svolgimento e conclusione).

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Francesco PALAZZO, *Ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Firenze*, Rodolfo Maria SABELLI, *Presidente dell'Associazione nazionale magistrati*, Beniamino MIGLIUCCI, *Presidente dell'Unione camere penali italiane* e Francesco PETRELLI, *Segretario dell'Unione camere penali italiane*.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Nicola MOLteni (LNA), Alfonso BONAFEDE (M5S), Stefano DAMBRUOSO (SCpI), Sofia AMODDIO (PD), Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL) e Donatella FERRANTI, *presidente*.

Rispondono ai quesiti posti Francesco PALAZZO, *Ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Firenze*, Beniamino MIGLIUCCI, *Presidente dell'Unione camere penali italiane* e Rodolfo Maria SABELLI, *Presidente dell'Associazione nazionale magistrati*.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dopo avere formulato alcune osservazioni, rin-

grazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67.

Atto n. 130.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 22 gennaio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che, secondo quanto stabilito nella seduta del 22 gennaio scorso, oggi – al termine dello svolgimento delle audizioni del professor Palazzo e dei rappresentanti di Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle Camere penali italiane, acquisite le osservazioni delle associazioni (ANIA, Confindustria Cultura, ENPA e LAV) che avevano chiesto l'audizione di loro rappresentanti, ma che non è stato possibile sentire per la ristrettezza dei tempi a disposizione, e tenuto conto delle indicazioni trasmesse eventualmente dai deputati – il relatore presenterà una proposta di parere che sarà posta in votazione domani. Precisa che la proposta sarà presentata oggi prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, convocata alle ore 16.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che non sussistano assolutamente le condizioni perché la Commissione domani esprima il parere. Rileva, in primo luogo, come dalle audizioni siano emersi elementi nuovi e rilevanti, che meritano approfondimento, e come alcuni auditi abbiano preannunciato l'invio di documentazione a corredo di quanto illustrato nel corso dell'audizione, ritenendo che tale documentazione debba essere attentamente esaminata prima di procedere alla votazione del parere. Ritiene, inoltre, che nell'organizzare i tempi dei lavori della Commissione si debba necessariamente tenere conto di come, proprio in questi giorni, i Gruppi siano impegnati in una serie di importanti riunioni prodromiche alle votazioni per l'elezione del Presidente della Repubblica. Ribadisce, inoltre, come l'istruttoria svolta dalla Commissione appaia incompleta, ritenendo che sarebbe essenziale audire il Capo della Polizia ed anche compiere alcuni approfondimenti di diritto comparato. Chiede quindi alla Presidente di riesaminare la decisione di procedere domani all'espressione del parere e di utilizzare tutto il tempo a disposizione della Commissione, pur nel rispetto del termine di scadenza della delega legislativa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, si riserva di valutare quanto richiesto dal collega Molteni, anche tenendo conto di quali spazi saranno eventualmente riservati al lavoro delle Commissioni nei giorni in cui si riunirà il Parlamento in seduta comune per l'elezione del Presidente della Repubblica. Avverte che, in ogni caso, oggi il relatore presenterà una proposta di parere.

Sottolinea, peraltro, come nel corso dell'indagine conoscitiva, la cui pubblicità è assicurata anche tramite la redazione di un resoconto stenografico, gli auditi abbiano fornito elementi di valutazione chiari e immediatamente utilizzabili ai fini dell'espressione del parere. Ricorda, inoltre, come la documentazione trasmessa in un secondo momento dagli auditi sia un atto di cortesia e contenga in genere una sintesi di quanto illustrato durante l'audi-

zione e come, comunque, l'espressione del parere da parte della Commissione non possa essere sospensivamente condizionato alla trasmissione di tale documentazione.

Nicola MOLTENI (LNA) considera di fondamentale importanza un accurato esame della documentazione che sarà trasmessa dagli auditi.

Alfonso BONAFEDE (M5S) ritiene che la compressione dei tempi per l'espressione del parere non consenta lo svolgimento di un dibattito democratico all'interno della Commissione e che la Presidente, assumendo la decisione di porre domani in votazione la proposta di parere che sarà presentata dal relatore, stia superando i limiti dei poteri a lei concessi. Ritiene evidente che la Commissione non possa esprimere il parere domani e, quindi, inutile che il relatore presenti una proposta di parere oggi.

David ERMINI (PD), *relatore*, ritiene che il collega Bonafede non abbia ben compreso le ragioni, oggettive e pratiche, alla base delle determinazioni organizzative della Presidente. Ricorda come i tempi a disposizione per esprimere il parere, di per sé oggettivamente ristretti, siano resi ancora più stringenti dai gravosi impegni che il Parlamento dovrà affrontare nei prossimi giorni. Conferma che oggi presenterà una proposta di parere, alla quale potranno eventualmente essere apportate delle modifiche.

Donatella FERRANTI, presidente, esprime rammarico per il fatto che l'onorevole Bonafede stigmatizzi con toni tanto polemicamente una decisione di carattere organizzativo.

Vittorio FERRARESI (M5S), intervenendo sul merito del provvedimento, in primo luogo ricorda che l'articolo 1, comma 1, lett. *m*), della legge 28 aprile 2014, n. 67, conferisce delega al Governo per «escludere la punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel

massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitudine del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale»; e che l'articolo 1 dell'atto in esame reca l'introduzione di un nuovo articolo 131-*bis* al codice penale recante «Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto». A parere del suo gruppo, il decreto delegato proposto necessita di varie modifiche che rendano più determinato il concetto di tenuità del fatto e non abitudine del comportamento, e che adeguino la normativa processuale in modo sistematicamente più corretto. Osserva che, in attuazione della delega conferita al Governo, fra i reati interessati dall'introduzione articolo 131-*bis* c.p. rientrano oltre un centinaio di fattispecie capaci di destare particolare allarme sociale quali, ad esempio: atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi articolo 280-*bis* c.p., Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti articolo 435 c.p., Attentati alla sicurezza dei trasporti articolo 432 c.p., Attentato a impianti di pubblica utilità articolo 420 c.p., Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, Apologia della pedofilia e della pedopornografia 414-*bis* c.p., Pornografia minorile articolo 600-*ter* c.p., Corruzione di minorenni articolo 609-*quinqies* c.p., Adescamento di minorenni articolo 609-*undecies* c.p., Frode nelle pubbliche forniture articolo 356 c.p., Corruzione per l'esercizio della funzione articolo 318 c.p., Abuso d'ufficio articolo 323 c.p., Malversazione a danno dello Stato articolo 316-*bis* c.p., Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficiale articolo 615 c.p., Arresto illegale articolo 606 c.p., Istigazione alla corruzione (per l'esercizio delle funzioni) articolo 322 c.p., Traffico di influenze illecite c.p. 346-*bis*, False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale 374-*bis* c.p., Associazione per delinquere (partecipanti) articolo 416 c.p., Incendio boschivo colposo 423-*bis* c.p.,

Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica salute articolo 441 c.p., Procurata evasione articolo 386 c.p., Atti persecutori articolo 612-*bis* c.p., Violenza privata articolo 610 c.p., Evasione, articolo 385 c.p., Violazione di domicilio articolo 614 c.p., Commercio di sostanze alimentari nocive articolo 444 c.p., Autoriciclaggio articolo 648-*ter* c.p., Occultamento di cadavere articolo 412 c.p., Divieto di combattimenti tra animali articolo 544-*quinquies* c.p., Furto articolo 624 c.p., Truffa articolo 640 c.p., Omicidio colposo articolo 589 c.p.. Sottolinea come l'obbligatorietà dell'azione penale sancita all'articolo 112 Cost. esige che ad una notizia di reato fondata segua un accertamento penale, e che rinunce all'azione o al processo che ne segue, come si configura la tenuità del fatto, invero molto discutibili in sé, debbano essere rigorosamente circoscritte da presupposti legali assai determinati, in modo da sottrarre al giudice ogni discrezionalità in merito all'an dell'accertamento, a fronte di una notizia criminis dotata di fondamento. Per tale motivo i presupposti della tenuità e della non abitudine non possono essere racchiusi in concetti fumosi o elastici, ma devono essere incasellati in prescrizioni normative rigide, per cui solo il legislatore, con previsione generale e astratta, può decidere delle sorti del processo, e non il giudice, con statuizioni concrete che marcherebbero inevitabilmente una disegualianza intollerabile nell'applicazione di una regola costituzionale. Effetto, questo, che inevitabilmente l'istituto in questione produce (rischiando, già nella delega, di porsi in conflitto con l'articolo 112 Cost.) ma che deve essere circoscritto quanto più è possibile, con una rigida previsione dei suoi presupposti applicativi. Dopo aver ricordato che il suo gruppo chiede in primo luogo il ritiro da parte del Governo dello Schema di decreto legislativo, coerentemente al voto contrario espresso sulla relativa legge delega n. 67/2014, formula una serie di osservazioni. Ritiene che la locuzione « il comportamento non sia abituale » necessita di

essere specificato ulteriormente nei termini che seguono. È necessario sostituire la locuzione « il comportamento non risulta abituale » con la seguente: « l'indagato o l'imputato non sia stato precedentemente condannato o destinatario di una sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, o prosciolto per particolare tenuità del fatto per reati della stessa indole di quello per cui si procede, ovvero non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ». A suo parere la locuzione « Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle a effetto speciale » va eliminata. La delega impone il limite dei cinque anni, che è assai elevato, riuscendo a comprendere anche reati molto gravi. L'eliminazione di tale locuzione è tesa a non allargare a dismisura un istituto che, si ricordi, è pur sempre una rinuncia all'azione penale, o alla sua prosecuzione, per un fatto comunque costituente reato. All'articolo 2 del progetto di decreto, la modifica dell'articolo 411 può senz'altro essere alleggerita delle parole « per particolare tenuità del fatto », essendo già richiamato l'articolo 131-*bis* c.p.. A suo parere la lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 3 va eliminata. Non vanno assolutamente confuse le cause di non procedibilità e l'estinzione del reato con questa particolare causa di non punibilità. Sono fenomeni molto distanti tra loro. L'articolo 469 c.p.p. (in modo assai discutibile, ma mitigato dalla clausola di salvezza sull'accertamento) permette il proscioglimento predibattimentale in presenza di cause di proscioglimento immediatamente diagnosticabili che, spesso, non necessitano di valutazioni sostanziali pregnanti (per esempio, manca la querela, esiste una decisione definitiva nei confronti del medesimo imputato per lo stesso fatto, è trascorso il tempo necessario alla prescrizione del reato, è morto l'imputato). Parificare a questi casi quello

della tenuità è del tutto fuorviante. La valutazione della tenuità è probabilmente più difficile e impegnativa della stessa valutazione sull'esistenza del fatto di reato (affermare se il fatto è accaduto o no è certamente più facile di dover capire se è « tenue » o meno, essendo quest'ultima una valutazione di grado); nel predibattimento essa è impossibile, poiché l'organo giurisdizionale ha ancora un fascicolo che potrebbe verosimilmente essere vuoto. Come valuterà allora la tenuità del fatto alla luce della condotta e dell'evento, se di essi non sa nulla? La decisione sulla tenuità non può quindi essere demandata a un giudice sprovvisto di un fascicolo esaustivo; i momenti in cui essa si può collocare sono quindi: chiusura indagini o udienza preliminare, o fine dibattimento, a istruzione dibattimentale conclusa o in stato avanzato. Anche la lettera C) del comma 1 dell'articolo 3 va eliminata. Questa disposizione viola la legge delega, fraintendendone la portata. La delega chiarisce che la tenuità va riconosciuta « senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile »: ciò significa che l'azione civile deve restare impregiudicata, ossia salva, pienamente esercitabile. Quindi basta ignorare il problema del processo civile, così esso procederà autonomamente, non toccato da quello penale, impregiudicato, appunto. Esattamente come accade per ogni statuizione sulla non punibilità, che non fa stato e lascia libero nelle sue valutazioni il giudice civile. Quella modifica che si propone di eliminare ha l'effetto opposto: ossia attribuisce alla sentenza penale efficacia di giudicato nel giudizio civile sull'esistenza del fatto ma anche (si deve presumere, sebbene il testo sia davvero poco chiaro) sulla sua tenuità, così pregiudicando la sede giurisdizionale propria della richiesta di danno, esattamente all'opposto di quanto la delega pretende. L'articolo 652 c.p.p. è concepito per bloccare le azioni civili, o per condizionarle nell'esito alla luce dell'accertamento penale; in questo caso va lasciato così com'è, e si realizzerà l'effetto per cui il danneggiato, dopo il proscioglimento del-

l'imputato per tenuità, potrà esercitare la sua pretese nella sede civile senza che la sentenza penale pesi minimamente sull'accertamento, così come l'articolo 24 Cost. invero pretende. Del resto l'articolo 652 c.p.p. oggi nulla dice su cause di non punibilità o procedibilità, proprio per lasciare libero il giudice civile in quei casi di proscioglimento in cui non si nega l'esistenza di un fatto che potrebbe costituire un illecito civile. Quello che la delega vuole è che il proscioglimento per tenuità non impedisca o non ostacoli il danneggiato nell'avanzare le sue pretese in sede civile. Non apportare alcuna modifica nell'articolo 652 c.p.p. è ciò che garantisce questo risultato. All'opposto, se l'intendimento del Governo era quello di far gravare l'accertamento del fatto, benché tenue, sull'azione civile, di modo che il giudice in quella sede non possa negarne l'esistenza, parimenti non possono tacersi le critiche: da un lato andava modificato l'articolo 651 c.p.p. e non l'articolo 652 c.p.p.: il primo infatti, e non il secondo, codifica i vincoli sull'azione civile quanto all'accertamento del fatto illecito, quindi negativo per l'imputato/convenuto. Inoltre, quest'operazione è comunque sbagliata, non potendosi trarre da una sentenza di proscioglimento vincoli equiparabili a quelli esplicitati dalla condanna. Ciò è sconsigliabile (la motivazione sul fatto sarà meno accurata in una sentenza per tenuità rispetto a un provvedimento che condanna), ma soprattutto violerebbe la presunzione d'innocenza stabilita dall'articolo 27 Cost. e dalla Convenzione e Corte E.D.U. Dunque, l'obiettivo di preservare nella loro integrità i diritti d'azione della persona offesa danneggiata, che vede bloccato il processo penale dal proscioglimento per tenuità del fatto, è perseguito con successo lasciando invariato l'articolo 652 c.p.p., il quale pregiudica il processo civile quando l'accertamento penale riguarda l'insussistenza del fatto, la non riconducibilità all'imputato e l'esistenza della scriminante, ma non negli altri casi, in cui rientrerebbe il proscioglimento per tenuità. L'assenza di modi-

fiche nell'articolo 652 c.p.p. garantisce che il giudice civile affronti la domanda della persona offesa danneggiata senza alcun vincolo, potendo statuire sulla sua fondatezza alla luce delle prove, senza alcun condizionamento proveniente dalla giurisdizione penale. Osserva che il decreto aggiungerebbe una nuova causa di archiviazione e una nuova formula nell'articolo 129 c.p.p., che sembrerebbero riconducibili alla non punibilità. Ma gli artt. 425 e 530 c.p.p. non hanno subito alcuna modifica. Occorre decidere: o siamo certi che si tratti di una causa di non punibilità come un'altra e allora non occorre alcuna modifica neppure negli artt. 411 e 129 c.p.p., o è una causa di non punibilità (o altro) per cui si decide che debba essere codificata tra le formule. Il punto è: si vuole o no che nel dispositivo della sentenza appaia la causa di proscioglimento della tenuità? La risposta deve essere o « sì, sempre » o « no, mai ». Non può essere, come ora, che appaia solo nelle sentenze di proscioglimento *ex* articolo 129 c.p.p. e non nelle altre. Se si condivide la scelta di recepire nel dispositivo la causa di proscioglimento specifica, onde permettere l'individuazione immediata del motivo della mancata condanna (essendo un proscioglimento che afferma la colpevolezza, in sostanza) allora devono essere modificati gli artt. 530 e 425 c.p.p. come segue: in entrambi, dopo le parole « non punibile » va aggiunta la seguente frase: « per particolare tenuità del fatto commesso ai sensi dell'articolo 131-*bis* codice penale ». Si tratta di un adeguamento imprescindibile della disciplina processuale alla luce del nuovo. Osserva, infine, che contrariamente a quanto invece previsto dalla normativa relativa al processo penale avanti il Giudice di Pace articolo 34 del D. Lgs. 274/2000, lo schema di decreto legislativo in esame non garantisce alla persona offesa la possibilità di opporre il proprio veto alla definizione predibattimentale del giudizio con l'archiviazione per tenuità del fatto. È quindi necessario un raccordo con la disciplina relativa al processo penale avanti il Giu-

dice di Pace articolo 34 del D. Lgs. 274/2000 atto a garantire i diritti ovvero l'interesse della persona offesa.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sospende la seduta, che riprenderà alle 15.45, prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, convocata alle ore 16.

La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 16.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (*vedi allegato 1*). Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.05.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.

DL 192/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

C. 2803 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 20 gennaio 2015.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri la relatrice, l'onorevole Michela Rostan, ha svolto la relazione. Considerato che non vi sono richieste di intervento, chiede alla relatrice quale proposta di parere intenda formulare.

Michela ROSTAN (PD), *relatore*, propone di esprimere parere favorevole sul testo del disegno di legge in esame.

Donatella FERRANTI, *presidente*, considerato che non vi è l'urgenza di esprimere oggi il parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

SEDE REFERENTE

Martedì 27 gennaio 2015. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

La seduta comincia alle 14.05.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.

C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 2580 Vecchio e C. 2786 Bindi).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'8 ottobre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ricorda che l'8 ottobre 2014 la Commissione ha adottato come testo base il testo unificato proposto dal relatore, onorevole Mattiello. Successivamente sono state assegnate le proposte di legge C. 2580 Vecchio e C. 2786 Bindi, che vertendo sulla medesima materia delle proposte di legge in esame e del testo unificato, sono state abbinate a queste.

Fa presente che la proposta C. 2786 presentata dal Presidente della Commissione Antimafia, onorevole Bindi, è il risultato di un approfondito lavoro svolto dalla medesima Commissione, così come peraltro la proposta di legge C. 2737 Bindi, che ha tuttavia un contenuto più ampio rispetto alle proposte in esame, trattandosi

di una modifica complessiva del Codice Antimafia, e che, quindi, non viene abbinate a questa.

Fissa, quindi, il termine degli emendamenti al testo unificato alle ore 12 di venerdì 27 febbraio.

Giulia SARTI (M5S), ritiene che la Commissione Giustizia debba tenere conto, anche in considerazione del contenuto delle proposte di legge C. 2786 e C. 2737 presentate dal Presidente della Commissione Antimafia, della circostanza che gran parte dei temi affrontati dalle proposte di legge in esame e, quindi, dal testo unificato sono oggetto di un disegno di legge del Governo che al momento si trova all'esame del Senato.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.

C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2014.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti al testo del provvedimento in esame (*vedi allegato 2*), rispetto ai quali si riserva il giudizio di ricevibilità secondo il principio di doppia conforme. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67. Atto n. 130.**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione Giustizia,

esaminato lo Schema di decreto legislativo n. 130, recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto;

visto l'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67, che sancisce come principio e criterio direttivo di delega legislativa l'esclusione della « punibilità di condotte sanzionate con la sola pena pecuniaria o con pene detentive non superiori nel massimo a cinque anni, quando risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, senza pregiudizio per l'esercizio dell'azione civile per il risarcimento del danno e adeguando la relativa normativa processuale penale »;

richiamate le audizioni di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle Camere penali italiane, nonché del professore Francesco Palazzo, svolte nel corso dell'istruttoria;

preso atto delle osservazioni trasmesse alla Commissione da ANIA, Confindustria Cultura, ENPA e LAV;

ritenuto che:

dalle audizioni è emerso univocamente che l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto non costituisce, neanche indirettamente, una forma di depenalizzazione e che il limite massimo della pena individuato dal legislatore delegante è finalizzato unicamente alla determinazione in astratto del perimetro di applicazione del nuovo istituto,

nell'ambito del quale il giudice dovrà, caso per caso, verificare se il fatto concreto sia di particolare tenuità;

il secondo comma del nuovo articolo 131-*bis* prevede che ai fini della determinazione della pena detentiva di cui al primo comma si tenga conto solo di quelle circostanze che, comportando una specie di pena diversa od essendo ad effetto speciale, rilevano – come espressamente dichiarato nella relazione di accompagnamento – una particolare significatività tale da essere in qualche modo accostabili a sottospecie di fattispecie autonome. Proprio in ragione di tale considerazione, è opportuno stabilire espressamente con riferimento all'applicazione del nuovo istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto l'esclusione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e quelle ad effetto speciale, da un lato, e le circostanze attenuanti ad effetto comune dall'altro, ad eccezione della circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4, del codice penale;

la delega comunque non si limita ad individuare i reati ai quali applicare il nuovo istituto, ma precisa anche che questo può essere applicato a condizione che risulti la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento, per cui al legislatore delegato è lasciato un margine di discrezionalità per individuare eventuali criteri e parametri utilizzabili dal giudice per verificare in concreto che il fatto abbia determinato una offesa di

particolare tenuità ed il comportamento lesivo non sia abituale;

dalle audizioni è emerso chiaramente che il parametro della «modalità della condotta consente valutazioni anche di natura soggettiva riguardo il grado della colpa e l'intensità del dolo». Per cui al fine di specificare ulteriormente gli indici di valutazione e ponderazione della tenuità del fatto, possono essere presi in considerazione i criteri specificati dall'articolo 133, primo comma, del codice penale, ed alcuni criteri di valutazione della modalità della condotta, quali: l'aver agito per motivi abiatti o futili, l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà o in violazione del sentimento di pietà per gli animali o in condizioni di minorata difesa della persona offesa anche in riferimento all'età;

per quanto attiene alla valutazione della non abitalità del comportamento, che secondo la delega costituisce la seconda e contestuale condizione necessaria per escludere la punibilità, si ritiene che la particolare tenuità come causa di non punibilità postuli intrinsecamente l'occasionalità del comportamento. Secondo l'effettiva *ratio* del principio di delega appare evidente che debbano restare estranee all'istituto della non punibilità per particolare tenuità tutte le fattispecie di reato che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate (v., ad esempio, gli articoli 572 e 612-*bis* c.p.);

come inoltre sostenuto espressamente dal professor Palazzo, l'evento morte è incompatibile con il concetto di tenuità dell'offesa (v. articolo 589 c.p.);

non appare in contrasto con i principi e criteri direttivi di delega e in particolare con quello relativo alla non abitalità del comportamento una disposizione che dovesse specificare che il comportamento è considerato non abituale nel caso in cui il suo autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso altri reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità;

per quanto attiene alle disposizioni di natura procedurale appare opportuno, all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, richiamare anche il comma 3 dell'articolo 409 del codice di procedura penale (avviso dell'udienza al procuratore generale presso la Corte d'appello) nel caso in cui il giudice fissi l'udienza in camera di consiglio, ritenendo non inammissibile l'opposizione alla archiviazione;

all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, non appare congruo che dell'archiviazione richiesta per la particolare tenuità del fatto il pubblico ministero si debba darne avviso (oltre alla persona sottoposta alle indagini) alla persona offesa solo nel caso in cui abbia dichiarato di voler essere informata dell'eventuale archiviazione per infondatezza della notizia di reato, considerato che rispetto a questa l'archiviazione per particolare tenuità del fatto ha una peculiarità propria;

all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), capoverso 1-*bis*, non appare corretto prevedere che si provveda con l'ordinanza nel caso di accoglimento della richiesta (di archiviazione), in quanto in questo caso, come peraltro precisato nel testo, si deve provvedere con decreto. Si potrà provvedere con ordinanza solo nel caso di accoglimento dell'opposizione della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa o comunque di rigetto della richiesta di archiviazione;

con riferimento al diritto dell'indagato e della parte offesa di far valere il proprio dissenso in ordine all'archiviazione, è opportuno prevedere uno specifico reclamo di merito, coordinandolo col nuovo istituto, disciplinato dall'articolo 10 del disegno di legge n. 2798;

appare necessario, come evidenziato nel corso delle audizioni, appare necessario valutare l'opportunità di coordinare, ai sensi dell'articolo 2 della legge delega, la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 ottobre 2000, n. 274, in ordine ai reati di competenza del giudice di pace, nel caso in cui il reato sia di

competenza del giudice di pace, con la disciplina prevista dal provvedimento in esame,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 2, capoverso « ART. 131-*bis* », primo comma, dopo le parole « del danno o del pericolo » inserire le seguenti « valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma »;

2) all'articolo 1, comma 2, capoverso « ART. 131-*bis* », dopo il primo comma, sia inserito il seguente: « L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, nei seguenti casi di modalità della condotta: l'aver agito per motivi abietti o futili, l'aver adoperato sevizie o l'aver agito con crudeltà o in violazione del sentimento di pietà per gli animali o in condizioni di minorata difesa della persona offesa anche in riferimento all'età;

3) all'articolo 1, comma 2, capoverso « ART. 131-*bis* », dopo il primo comma inserire il seguente: « Il comportamento risulta non abituale nel caso in cui il suo autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso altri reati della stessa indole anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate;

4) all'articolo 1, comma 2, capoverso « ART. 131-*bis* », secondo comma, aggiun-

gere in fine il seguente periodo « In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69; ad eccezione del caso in cui concorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4 »;

5) all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), siano soppresse le seguenti parole: « che abbia dichiarato di voler essere informata ai sensi dell'articolo 408, comma 2 »;

6) all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), le parole « dell'articolo 409, comma 2, » sono sostituite dalle seguenti: « dell'articolo 409, commi 2 e 3, »;

7) all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), le parole: « se accoglie la richiesta provvede con ordinanza » siano sostituite dalle seguenti: « se accoglie l'opposizione provvede con ordinanza » e le parole: « Quando non accoglie la richiesta » siano sostituite dalle seguenti: « Nei casi in cui non accoglie la richiesta »;

e con la seguente osservazione:

a) il Governo valuti l'opportunità di prevedere uno specifico reclamo di merito, coordinandolo col nuovo istituto disciplinato dall'articolo 10 del disegno di legge n. 2798; con riferimento al diritto dell'indagato e della parte offesa di far valere il proprio dissenso in ordine all'archiviazione;

b) il Governo valuti l'opportunità di coordinare la disciplina della particolare tenuità del fatto prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 28 ottobre 2000, n. 274, in riferimento ai reati del giudice di pace, con la disciplina prevista dal provvedimento in esame.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato. C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 2, primo capoverso lettera a) eliminare le parole: e senza commento, senza risposta e senza titolo.

- 1. 35.** Liuzzi, Businarolo, Colletti, Vacca, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: commento, senza risposta *con le seguenti:* , e senza inserire nel testo della rettifica commenti o risposte,.

- 1. 15.** Ermini, Vazio, Rossomando.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità purché le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false *con le seguenti:* le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti cui siano stati attribuiti fatti contrari a verità e diffamatori, siccome lesivi dei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, purché le dichiarazioni e le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente o fondatamente false.

- 1. 20.** Marzano.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: di cui siano state pubblicate immagini *fino alle parole:* o contrari a verità, *con le seguenti:* cui siano stati attribuiti fatti contrari a verità e diffamatori, in quanto lesivi dei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione,.

- 1. 31.** Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: non siano documentalmente false *con le seguenti:* non siano documentalmente o fondatamente false.

- 1. 21.** Marzano.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false, *aggiungere le seguenti:* o neghino la verità sostanziale di fatti.

- 1. 16.** Fava.

Al comma 2, alla lettera b) dopo le parole: secondo comma *inserire le seguenti:* dopo le parole: « cui si riferiscono » aggiungere le parole: « ovvero in apposito spazio all'interno della pubblicazione dedicato alle rettifiche » e.

- 1. 14.** Ermini, Vazio, Rossomando.

Al comma 2 secondo capoverso lettera b) eliminare le parole: due giorni e inserire le seguenti: tre giorni lavorativi.

- 1. 38.** Liuzzi, Businarolo, Colletti, Vacca, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

Al comma 2 secondo capoverso lettera b) dopo le parole: due giorni inserire la seguente: lavorativi.

- 1. 37.** Liuzzi, Businarolo, Colletti, Vacca, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

Al comma 2, alla lettera b) sostituire le parole: e rilevanza con le seguenti: e modalità di accesso al sito, nonché con le stesse caratteristiche grafiche.

- 1. 13.** Ermini, Vazio.

Al comma 2, alla lettera e), dopo le parole: cui si riferisce inserire le seguenti: ovvero in apposito spazio air interno della pubblicazione dedicato alle rettifiche,.

- 1. 12.** Ermini, Vazio, Rossomando.

Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: non siano documentalmente false con le seguenti: non siano documentalmente o fondatamente false.

- 1. 22.** Marzano.

Al comma 2 lettera d) dopo le parole: sono effettuate sopprimere le seguenti: ai sensi dell'articolo 32-quinquies del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e inserire le seguenti: secondo i modi e i tempi, e al ricorrere dei presupposti di cui all'articolo.

Conseguentemente:

al comma 2 dell'articolo 32-quinquies, decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo le

parole: ha diritto, inserire le seguenti: entro 10 giorni dalla trasmissione radiofonica o televisiva;

al comma 2 dell'articolo 32-quinquies decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo le parole: purché quest'ultima, inserire le seguenti: non risulti manifestamente infondata e.

- 1. 6.** D'Alessandro.

Al comma 2, alla lettera e) dopo le parole: sito internet ufficiale inserire le seguenti: non oltre 15 giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta.

- 1. 11.** Ermini, Vazio, Rossomando.

Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità purché le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente false con le seguenti: dei soggetti di cui siano stati attribuiti fatti contrari a verità e diffamatori, siccome lesivi dei suoi interessi morali, quali in particolare l'onore e la reputazione, purché le dichiarazioni e le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale o non siano documentalmente o fondatamente false.

- 1. 23.** Marzano.

Al comma 2, lettera e) sostituire le parole: non siano documentalmente false con le seguenti: non siano documentalmente o fondatamente false.

- 1. 24.** Marzano.

Al comma 2, lettera e), dopo le parole: o non siano documentalmente false, aggiungere le seguenti: o neghino la verità sostanziale dei fatti.

- 1. 17.** Fava.

Al comma 2 lettera e), sopprimere l'ultimo periodo.

- 1. 39.** Businarolo, Colletti, Vacca, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

Al comma 2, lettera e) sopprimere le parole: Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito *internet*, la pubblicazione in rettifica deve essere effettuata su un quotidiano a diffusione nazionale.

- 1. 25.** Marzano.

Al comma 2, alla lettera e) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Nel caso in cui non sia possibile la ristampa o una nuova diffusione dello stampato o la pubblicazione nel sito *internet*, la pubblicazione in rettifica deve essere pubblicata, comunque non oltre 15 giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, sull'edizione *online* di un quotidiano a diffusione nazionale.

- 1. 10.** Ermini, Vazio, Rossomando.

Al comma 2, lettera f), sopprimere le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il giudice accoglie in ogni caso la richiesta quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato ».

- 1. 26.** Marzano.

Al comma 2, lettera g), sopprimere il seguente periodo: Della stessa procedura può avvalersi l'autore dell'offesa, qualora il direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva non pubblici la smentita o la rettifica richie-

sta. Nel caso di richiesta dell'autore, il direttore o comunque il responsabile è obbligato a pubblicare o ad effettuare la dichiarazione o a rettifica ai sensi del presente articolo.

- 1. 5.** D'Alessandro.

Al comma 3, capoverso ART. 11-bis, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Qualora l'autore dell'offesa provveda a pubblicare o diffondere dichiarazioni o rettifiche, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge, è improponibile l'azione civile per il risarcimento del danno.

- 1. 42.** Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

Al comma 5, capoverso ART. 13, al comma 1, sostituire le parole: di testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5 *con le seguenti:* ai prodotti editoriali di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: testate giornalistiche *on line* registrate ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 47 del 1948 *con le seguenti:* ai prodotti editoriali di cui all'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 62.

- 1. 9.** Ermini, Vazio, Rossomando.

Al comma 5, sostituire le parole: si applica la pena della multa fino a 10.000 euro *con le parole:* si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro anche in base al reddito e al patrimonio dell'imputato.

- 1. 28.** Marzano.

Al comma 5, sostituire le parole: si applica la pena della multa fino a 10.000 euro *con le parole:* si applica la pena della multa da 5.000 euro a 10.000 euro.

- 1. 29.** Marzano.

Al comma 5, capoverso ART. 13, primo comma, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: fino a 10.000 euro inserire le seguenti: , tenuto conto della capacità reddituale del condannato.;

b) dopo le parole: a 50.000 euro inserire le seguenti: , tenuto conto della capacità reddituale del condannato.

1. 32. Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 5, aggiungere dopo le parole: si applica la pena della multa fino a 10.000 euro le parole: anche in base al reddito e al patrimonio dell'imputato.

1. 27. Marzano.

Al comma 5, capoverso ART. 13, al comma 1, sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 5.000 e la parola: 50.000 con la seguente: 30.000.

Conseguentemente, all'articolo 2, al comma 3, capoverso ART. 595, sostituire le parole: da euro 3,000 a euro 10.000 con le seguenti: fino a euro 5.000.

1. 8. Ermini, Vazio, Rossomando.

Al comma 5, capoverso ART. 13, comma 1, sostituire le parole: a 50.000 euro con le seguenti: a 25.000 euro.

1. 33. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 5, capoverso ART. 13, comma 2, sopprimere le parole: e, nell'ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma 1), del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi.

1. 36. Liuzzi, Businarolo, Colletti, Vacca, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

Al comma 5, capoverso ART. 13, comma 2, sostituire le parole: nell'ipotesi di cui all'articolo 99, quarto comma, del medesimo codice, la pena accessoria dell'interdizione dalla professione di giornalista per un periodo da un mese a sei mesi con le parole: nell'ipotesi di cui all'articolo 99, del medesimo codice, invia una segnalazione al Consiglio di disciplina dei giornalisti territorialmente competente.

1. 18. Fava.

Al comma 5, capoverso ART. 13, comma 2, sostituire le parole: quarto comma, con le seguenti: secondo comma, numero 1,.

1. 1. Pagano.

Al comma 5, capoverso ART. 13, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Per la determinazione della multa il giudice tiene conto delle capacità economiche del condannato e della testata giornalistica.

1. 19. Fava.

Al comma 5, capoverso ART. 13, sopprimere il comma 3.

1. 4. D'Alessandro.

*Al comma 5, capoverso ART. 13, sostituire il comma 3 con il seguente: le stesse pene di cui al comma 1, fuori dai casi di responsabilità, anche concorsuale, per la diffamazione o di responsabilità ai sensi dell'articolo 57 del codice penale e dell'articolo 30 legge 223/1990, si applicano, a querela della persona offesa, al direttore o al vicedirettore responsabile del quotidiano, del periodico o della testata giornalistica, radiofonica o televisiva o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5 che, a seguito di richiesta dell'autore della pubblicazione, abbia omesso, senza esplicitare al medesimo autore le ragioni specifiche del dissenso*

entro due giorni dalla richiesta, di pubblicare le dichiarazioni o le rettifiche secondo le modalità definite dall'articolo 8 e dall'articolo 32-*quinquies* del decreto legislativo n. 177 del 2005.

1. 3. D'Alessandro.

Al comma 5, capoverso ART. 13, sostituire il comma 4 con il seguente: l'autore dell'offesa, nonché il direttore responsabile del periodico o della testata giornalistica, anche *on line*, registrata ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e i soggetti di cui all'articolo 57-*bis* del codice penale, nonché il responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva, il concessionario pubblico o privato del servizio radiotelevisivo e le persone delegate al controllo della trasmissione, non sono punibili se, con le modalità previste dall'articolo 8 della presente legge e dall'articolo 32-*quinquies* del decreto legislativo n. 177/2005, anche spontaneamente, siano state pubblicate o diffuse dichiarazioni o rettifiche. La punibilità è parimenti esclusa per l'autore dell'offesa che abbia chiesto per iscritto al direttore responsabile del giornale o del periodico o della testata giornalistica *on line* registrata ai sensi dell'articolo 5, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalle stesse redazioni, ovvero al responsabile della trasmissione radiofonica o televisiva, che vengano pubblicate le smentite o le rettifiche delle notizie diffuse.

1. 2. D'Alessandro.

Al comma 5, capoverso ART. 13, al comma 4, dopo le parole: on-line aggiungere le seguenti: o radiotelevisiva.

1. 41. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

Al comma 5, capoverso ART. 13, al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 40. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

Al comma 5, capoverso articolo 13, dopo il comma 7 è inserito il seguente: 8. Per il delitto di diffamazione a mezzo stampa, nonché a mezzo testate giornalistiche *online* e radiotelevisive, è competente il giudice del luogo ove ha sede la redazione giornalistica ovvero editoriale.

Se non è noto il luogo indicato nel comma 1 la competenza appartiene al giudice della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.

Se nemmeno in tale modo è possibile determinare la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del Pubblico Ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335. ».

Conseguentemente,

sopprimere il comma 6.

1. 7. Ermini, Vazio, Rossomando.

Al comma 6 sostituire le parole: del luogo di residenza della persona offesa *con le parole:* del luogo ove ha sede la redazione giornalistica ovvero editoriale.

1. 30. Marzano.

Al comma 6, sostituire le parole: della persona offesa, *con le seguenti:* , dimora o domicilio dell'imputato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del codice di procedura penale.

1. 34. Sannicandro, Daniele Farina.

ART. 2.

Sopprimere il comma 1.

2. 2. D'Alessandro.

Sostituire il comma 1 con il seguente: all'articolo 57 del codice penale è aggiunto il seguente periodo: « il direttore o il vicedirettore responsabile di cui al primo

periodo, in relazione alle dimensioni organizzative e alla diffusione del periodico, può delegare, con atto scritto avente data certa e accettato dal delegato, le funzioni di controllo a uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza di cui al primo periodo ».

2. 1. D'Alessandro.

Al comma 1, sopprimere le parole: a titolo di colpa.

2. 8. Marzano.

Al comma 1, capoverso articolo 57, ultimo periodo, dopo la parola: risponde inserire le seguenti: titolo di colpa.

2. 5. Ermini, Vazio, Rossomando.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», alla fine, aggiungere il seguente comma:

«La disposizione di cui al primo comma si applica anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un *blog*, nei confronti di colui che si collega alla rete *internet* per gestire lo stesso *blog*, da individuare attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato di cui al primo comma anche quando non cancellino, entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati ».

***2. 3.** Chiarelli.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», aggiungere, in fine, il seguente comma:

«La disposizione di cui al primo comma si applica anche alla persona fisica o giuridica che abbia registrato, presso il Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa, il sito tramite il quale il reato viene

commesso, ovvero, in caso di reato commesso tramite un *blog*, nei confronti di colui che si collega alla rete *internet* per gestire lo stesso *blog*, da individuare attraverso l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per la connessione. Tali soggetti rispondono del reato di cui al primo comma anche quando non cancellino, entro 24 ore dalla pubblicazione, scritti inseriti autonomamente dagli utenti, tali da configurare la commissione di reati ».

***2. 7.** Pagano.

Al comma 1, capoverso «ART. 57, ultimo comma, aggiungere in fine, i seguenti:

«Allo scopo di assicurare la conoscibilità dell'esatta identità dei soggetti esterni alla redazione autori dei commenti ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi o messi in rete dalla testata giornalistica *on line*, l'editore può richiedere la loro esatta identità anche prima della pubblicazione.

Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro il 31 marzo 2015, di concerto con il Ministro dell'interno e sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i limiti e le modalità di raccolta dei dati personali degli autori dei commenti esterni da parte dell'editore della testata giornalistica *on line*, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza. ».

2. 6. Rossomando.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», sopprimere l'ultimo comma.

***2. 4.** Ermini, Vazio, Rossomando.

Al comma 1, capoverso «ART. 57», sopprimere l'ultimo comma.

***2. 13.** Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

Al comma 1, capoverso « ART. 57 », sopprimere l'ultimo comma.

***2. 10.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, capoverso « ART. 57 », sopprimere il secondo comma.

***2. 9.** Marzano.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. L'articolo 278 del codice penale è abrogato.

Conseguentemente, al medesimo codice, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 290-bis, la parola: « 278 » è soppressa;

b) all'articolo 301, primo comma, la parola: « 278 », è soppressa;

c) all'articolo 313, primo comma, la parola: « 278 », è soppressa.

2. 14. Liuzzi, Businarolo, Colletti, Vacca, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'articolo 278 del codice penale è abrogato.

2. 12. Colletti.

Al comma 1, capoverso « ART. 57 », sopprimere le parole: non firmati.

2. 11. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

ART. 3.

Sopprimerlo.

***3. 1.** Ermini, Vazio, Rossomando.

Sopprimerlo.

***3. 2.** Marzano.

Sopprimerlo.

***3. 11.** Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

Sopprimerlo.

***3. 4.** Sannicandro, Daniele Farina.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3.

(Modifiche al codice in materia di protezione di dati personali).

1. Dopo l'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono inseriti i seguenti:

« ART. 137-bis. – *(Diritto alla cancellazione, all'aggiornamento e alla rettificazione dei dati personali).* – 1. L'interessato ha il diritto di ottenere l'aggiornamento e l'integrazione dei propri dati personali pubblicati in archivi telematici di testate giornalistiche secondo gli sviluppi che la notizia abbia avuto.

2. L'interessato ha altresì il diritto di ottenere la sottrazione all'indicizzazione, da parte di motori di ricerca esterni al sito di provenienza, di propri dati personali, pur legittimamente diffusi in origine, ma relativi a notizie il cui interesse pubblico sia affievolito in ragione del tempo trascorso, nel rispetto dei principi sanciti dal presente codice e dal codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche di cui all'articolo 139.

3. Fermo restando il dovere del giornalista di correggere senza ritardo errori e inesattezze, con evidenza grafica ove possibile analoga a quella della notizia corretta, l'interessato ha diritto alla rettificazione delle notizie contenenti dati personali inesatti.

4. L'interessato ha altresì il diritto di ottenere l'oscuramento, la rimozione o il blocco di propri dati personali diffusi, mediante reti di comunicazione elettronica, in violazione delle disposizioni di cui al presente codice o comunque trattati in violazione di legge.

5. I diritti di cui al presente articolo concernenti riferiti a dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati dai soggetti di cui all'articolo 9, comma 3.

ART. 137-ter – (Procedimento per l'esercizio dei diritti dell'interessato). – 1. Fermo restando quanto previsto dal titolo I della parte III, i diritti di cui all'articolo 137-bis possono essere esercitati altresì mediante documentata istanza rivolta, anche mediante posta elettronica certificata, al titolare del trattamento.

2. Qualora, entro le settantadue ore successive al ricevimento dell'istanza, il soggetto richiesto non abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro settantadue ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 150. Ove richiesto dall'interessato, il Garante può inoltre prescrivere ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica responsabili della diffusione di dati personali trattati in violazione delle disposizioni di legge l'adozione delle misure necessarie od opportune per rendere il trattamento conforme a tali norme, anche se dei caso vietandone l'ulteriore divulgazione.

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera f), sostituire le parole da: al pretore, fino alla fine della lettera, con le seguenti: da: « al pretore », fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'articolo 145 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30

giugno 2003, n. 196, che sia ordinata la pubblicazione. In tal caso non è necessario procedere all'interpello preventivo di cui all'articolo 146 e si applica l'articolo 162, comma 2-ter dei medesimo codice. La richiesta è in ogni caso accolta dal Garante quando è stato falsamente attribuito un fatto determinato che costituisce reato ».

alla lettera g) sopprimere il comma settimo dell'articolo 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ivi aggiunto e sostituire la lettera h) con la seguente: h) i commi sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: « La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui ai primi tre commi è punita, a norma dell'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 8.000 a euro 16.000. Si applica altresì l'articolo 165 del medesimo codice ».

3. 5. Daniele Farina, Sannicandro.

Sostituire il comma 1, con il seguente: Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei contenuti dichiarati diffamatori o, dei dati personali trattati, in violazione di disposizioni di legge a seguito di sentenza passata in giudicato o provvedimento definitivo del Garante per la protezione dei dati personali.

3. 7. Vacca, Liuzzi Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

1. Fermo restando il diritto di ottenere la rettifica o l'aggiornamento delle informazioni contenute nell'articolo ritenuto lesivo dei propri diritti, l'interessato può, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la natura diffamatoria dell'articolo, chiedere l'eliminazione, dai siti internet e dai motori di ricerca, dei

contenuti diffamatori o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge. La mancata eliminazione dai siti internet e dai motori di ricerca dei contenuti diffamatori nonostante l'emana- zione di una sentenza non definitiva di accertamento della diffamazione costitui- sce elemento per la quantificazione del risarcimento del danno.

3. 14. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro.

Al comma 1, sono aggiunte dopo le parole: l'interessato può, *le seguenti:* dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato la natura diffamatoria del- l'articolo, *e, in fine, dopo le parole:* in violazione di disposizioni di legge. *le se- guenti:* La mancata eliminazione dai siti internet e dai motori di ricerca dei con- tenuti diffamatori nonostante l'emana- zione di una sentenza non definitiva di accertamento della diffamazione costitui- sce elemento per la quantificazione del risarcimento del danno.

3. 15. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Antimo Cesaro.

Al comma 1, sostituire le parole da: l'eliminazione, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* il blocco del trattamento di dati personali realizzato in violazione di legge, la cancellazione degli stessi e la sottrazione all'indicizzazione, da parte dei motori di ricerca esterni al sito-sorgente, dei dati personali legittimamente diffusi in origine, ma relativi a notizie il cui inte- resse pubblico sia affievolito in ragione del tempo trascorso.

Conseguentemente:

sostituire il comma 2 con il seguente:

Qualora, entro le settantadue ore suc- cessive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante, il quale, entro set- tantadue ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 150.

Ove richiesto dall'interessato, il Garante può inoltre prescrivere ai fornitori di ser- vizi di comunicazione elettronica respon- sabili della diffusione di dati personali trattati in violazione delle disposizioni di legge l'adozione delle misure necessarie od opportune per rendere il trattamento con- forme a tali norme, anche se del caso vietandone l'ulteriore divulgazione;

al comma 3, sostituire le parole da: al comma 2, *fino alla fine del comma, con le seguenti:* ai commi 1 e 2 possono essere esercitati dai soggetti previsti dall'articolo 9, comma 3, del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. 3. Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, sopprimere le parole: , o dei dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge.

Conseguentemente al comma 2 sostituire le parole: , delle immagini o dei dati con dei contenuti diffamatori.

3. 8. Liuzzi, Businarolo, Colletti, Vacca, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

Al comma 1, infine, aggiungere le se- guenti parole: , solo a seguito di sentenza passata in giudicato o provvedimento de- finitivo del Garante per la protezione dei dati personali.

3. 6. Vacca, Liuzzi, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Il comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

2. È consentita la pubblicazione inte- grale, per stralci o per riassunto degli atti

non più coperti dal segreto, ad eccezione di quelli riguardanti terzi estranei al procedimento o fatti, non riguardanti i reati contestati. Ove essenziali per l'informazione, degli atti o degli stralci di atti, riguardanti terzi estranei al procedimento o fatti, non riguardanti i reati contestati potrà essere sempre pubblicato il contenuto.

Il comma 7 è abrogato.

- 3. 10.** Vacca, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Brescia.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Il comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

2. È consentita la pubblicazione integrale, per stralci o per riassunto degli atti non più coperti dal segreto.

Il comma 7 è abrogato.

- 3. 9.** Vacca, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Brescia.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo:

ART. 3-bis.

(Modifica all'articolo 114 del codice di procedura penale).

All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Il comma 2 dell'articolo 114 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. È consentita la pubblicazione integrale, per stralci o per riassunto degli atti non più coperti dal segreto, ad eccezione

di quelli riguardanti terzi estranei al procedimento o fatti, non riguardanti i reati contestati.

Ove essenziali per l'informazione, degli atti o degli stralci di atti, riguardanti terzi estranei al procedimento o fatti, non riguardanti i reati contestati potrà essere sempre pubblicato il contenuto ».

3. Il comma 7 è abrogato.

- 3. 03.** Vacca, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Brescia.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di riprese e registrazioni fraudolente).

1. Dopo l'articolo 616 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 616-bis. – *(Riprese e registrazioni fraudolente).* – Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni a cui partecipa, o comunque svolte in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni se ne fa uso senza il consenso degli interessati.

La punibilità è esclusa:

a) quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono utilizzate nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità amministrativa ovvero giudiziaria ordinaria o amministrativa o comunque nell'ambito di un procedimento volto alla definizione di una controversia;

b) quando le riprese o registrazioni di cui al primo comma sono effettuate nell'ambito delle attività di difesa della sicurezza dello Stato.

Il reato è punibile a querela della persona offesa.

- 3. 01.** Pagano.

Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

ART. 3.

(Delega al Governo per l'introduzione di misure dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per l'introduzione di misure dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale.

3. 02. Pagano.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire il comma 3-bis con il seguente:

3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma

da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende.

***4. 1.** Ermini, Vazio, Rossomando.

Al comma 1, sostituire il comma 3-bis con il seguente:

3-bis. Il giudice può altresì condannare il querelante al pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro in favore della cassa delle ammende.

***4. 4.** Pagano.

Sostituire il seguente:

3-bis. Nel pronunciare sentenza perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso, se risulta temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice condanna il querelante, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, al pagamento a favore del querelato di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dal querelante.

4. 2. Fava.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: o l'imputato non l'ha commesso, con le seguenti: l'imputato non l'ha commesso o se il fatto non costituisce reato, o nel pronunciare sentenza di assoluzione, con le medesime formule,.

Conseguentemente, dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

« ART. 4-bis (Modifica all'articolo 542 del codice di procedura penale) Dopo il comma 1 dell'articolo 542 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente comma:

1-bis. Nel caso previsto dal comma precedente, se risulta la temerarietà della querela, su richiesta dell'imputato, il giudice può condannare il querelante, oltre a quanto previsto dal comma 1, anche al

pagamento di una somma proporzionata alla capacità reddituale, nonché alla situazione patrimoniale del querelante ».

4. 12. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: perché il fatto non sussiste o l'imputato non l'ha commesso aggiungere le parole: o il fatto non costituisce reato.

4. 6. Marzano.

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: può con deve.

4. 10. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: può condannare con le parole: condanna.

***4. 7.** Marzano.

Al comma 1, cpv. comma 3-bis dell'articolo 427 c.p.p., sostituire le parole: può condannare con le seguenti: condanna.

***4. 14.** Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, sostituire le parole: determinata in via equitativa, con le seguenti: proporzionata alla capacità reddituale, nonché alla situazione patrimoniale del querelante.

4. 13. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, sostituire le parole: al pagamento di una somma determinata in via equitativa con le parole: al pagamento di una somma non inferiore a 1.000 euro in favore di cassa delle ammende.

4. 11. Vacca, Liuzzi Businarolo, Vacca, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Brescia.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: al pagamento di una somma determinata in via equitativa aggiungere le seguenti: da un minimo di 1.000 ad un massimo di 10.000 euro.

4. 9. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: determinata in via equitativa con le parole: fino a 10.000 euro.

4. 8. Marzano.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Dopo l'articolo 616 del codice penale aggiungere il seguente: « ART. 616-bis. (Riprese e registrazioni fraudolente) « Chiunque fraudolentemente effettua riprese o registrazione di comunicazioni o conversazioni a cui partecipa, o comunque effettuate in sua presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni se ne fa uso senza il consenso degli interessati. La stessa pena si applica a chi, senza il consenso degli interessati, fa uso di riprese o registrazioni di comunicazioni e conversazioni tra i presenti. La punibilità è esclusa quando le riprese o registrazioni di cui al primo periodo sono utilizzate nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria al fine di esercitare il diritto di difesa. Il delitto è punito a querela della persona offesa.

1-ter. Dopo l'articolo 266-bis del codice di procedura penale aggiungere il seguente: « ART. 266-ter. (Riprese e registrazioni fra presenti).

Le disposizioni del presente capo si applicano anche nel caso di riprese o registrazioni fra presenti, da chiunque effettuate.

4. 3. Pagano.

ART. 6.

Il comma 1, è sostituito dal seguente:

« 1. Dopo il primo comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

« Nei casi di diffamazione commessa col mezzo della stampa, in cui risulta la malafede o la colpa grave di chi agisce in sede di giudizio civile per risarcimento del danno, su richiesta del convenuto, il giudice, con sentenza che rigetta la domanda, condanna l'attore, oltre che alle spese di cui al presente articolo e di cui all'articolo 91, al pagamento a favore del richiedente di una somma in via equitativa ammontante fino ad un decimo della somma richiesta dall'attore. »

6. 2. Fava.

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: della radiotelevisione, inserire le seguenti: o a mezzo agenzia di stampa o a mezzo testata giornalistica on line registrata ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, limitatamente ai contenuti prodotti, pubblicati, trasmessi, o messi in rete dalle stesse redazioni.

6. 8. Daniele Farina, Sannicandro.

Al comma 1, capoverso, dopo la parola: stampa inserire le seguenti: , delle testate giornalistiche on line o e sostituire le parole: determinata in via equitativa con le seguenti: non superiore alla metà dell'oggetto della domanda risarcitoria.

6. 3. Ermini, Vazio.

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, sostituire la parola: può con: deve.

6. 5. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: può condannare con le seguenti: condanna.

***6. 7.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: può condannare con le parole: condanna.

***6. 1.** Marzano.

Al comma 1, capoverso, ultimo periodo, dopo le parole: al pagamento a favore del richiedente di una somma determinata in via equitativa aggiungere infine le seguenti: da un minimo di 1.000 ad un massimo di 10.000 euro.

6. 4. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Sarti, Turco, Liuzzi, Vacca, Brescia.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: determinata in via equitativa, con le seguenti: proporzionata alla capacità reddituale, nonché alla situazione patrimoniale dell'attore.

6. 6. Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: determinata in via equitativa con le parole: fino a 10.000 euro.

6. 9. Marzano.